



Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO:

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione della Variante n. 3bis al Piano degli Interventi ai sensi dell' art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Martello Luca - Sindaco	Sì
2. Sattin Luisa - Vice Sindaco	Sì
3. Danieletto Andrea - Consigliere	Sì
4. Dorio Sabrina - Consigliere	Sì
5. Nalin Marco - Consigliere	No
6. Carraro Caterina - Consigliere	Sì
7. Daniele Veronica - Consigliere	Sì
8. Rubin Alberto - Consigliere	Sì
9. Tono Fabio - Consigliere	Sì
10. Mengato Pavanello Roberto - Consigliere	Sì
11. Fogarin Filippo - Consigliere	Sì
12. Baraldo Elisabetta - Consigliere	Sì
13. Trolese Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Piras Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Danieletto Andrea nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:

- il Comune di Vigonovo è dotato del Piano Regolatore Comunale (PRC), così composto:
 - Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto in co-pianificazione con la Provincia di Venezia adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 14.09.2015 e successivamente approvato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 11/2004, con Conferenza dei Servizi tra Regione Veneto e Comune di Vigonovo in data 18.10.2018 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 124 del 14.12.2018;
 - Piano degli interventi (P.I.) – adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 18.12.2019 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 25.06.2020, pubblicato nell'albo pretorio in data 08.07.2020;
 - Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 49 del 09.11.2020 ed approvata con delibera di C.C. n. 21 del 28.06.2021;
 - Variante n. 1 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 29 del 29.07.2021 ed approvata con delibera di C.C. n. 11 del 29.04.2022;

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/90, la delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Adozione della Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.";

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 17 del 16.05.2025 con la quale è stata adottata la Variante n. 3bis al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Variante Parziale n. 3bis al P.I., conseguentemente alle disposizioni impartite con la Delibera di G.C. n. 76 del 28.06.2024 e con la Delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2025, prevede l'accoglimento di:

- A) n.22 manifestazioni di interesse;
- B) n.29 modifiche cartografiche d'ufficio;

Conseguentemente la Variante in oggetto contiene quindi complessivamente:

- n. 24 ambiti di variante parziale (specificando che due manifestazioni hanno comportato la individuazione di due sotto ambiti) derivanti dall'accoglimento delle manifestazioni di interesse di cui il precedente p.to A) suddivise tra "Richieste di Carattere Generale" e "Proposte di Accordo Pubblico Privato (A.P.P.)" così ripartite:

Richieste di Carattere Generale (n.15 in totale):

- n.2 correzioni/allineamenti cartografici (man. int. n. 30 – 42);
- n.1 riclassificazione di area a servizi di progetto prevedendo nuove funzioni di interesse pubblico (man. int. 35 "a");
- n.1 riclassificazione di area a servizi esistente prevedendo nuove funzioni di interesse pubblico (man. int. 35 "b");
- n.1 attribuzione di grado di protezione "A.4" ad un edificio individuato nel P.A.T. come "*Beni storici, architettonici, culturali*" e per il quale il P.I. previgente non aveva attribuito uno specifico grado di protezione (man. int. n.32);
- n.1 modifica del grado di protezione da "A.3" a "A.4" (man. int. n.39);
- n.3 cambi di destinazioni d'uso di annessi agricoli a residenziale (man. int. n. 34 – 36 – 41" a");
- n. 1 riclassificazioni di zona senza attribuzione di nuova potenzialità volumetrica (man. int. n. 14);
- n.1 riclassificazione di zona con attribuzione di nuova potenzialità volumetrica (man. int. n. 43);
- n.1 proposte di individuazione di lotti a volumetria predefinita senza estensione della zona residenziale (man. int. n.44);
- n.3 proposte di individuazione di lotti a volumetria predefinita con estensione della zona residenziale (man. int. n.2 – 4 – 41" b");

Proposte di Accordo Pubblico – Privato:

- n. 9 proposte di accordi pubblico-privati ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 11/2004 (man. int. n. 3 – 7 – 8 – 10 – 15 – 24 – 27 – 40 – 45).
 - n.29 modifiche cartografiche d'ufficio relative all'attribuzione del grado di protezione "A.4" per gli edifici individuati nel P.A.T. come "*Beni storici, architettonici, culturali*" e per i quali il P.I. previgente non aveva attribuito uno specifico grado di protezione per un totale di 53 *ambiti* di variante/intervento.
- In particolare, con riferimento al precedente p.to A), sono state accolte le manifestazioni di interesse indicate col n. 2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 10 – 14 – 15 – 24 – 27 – 30 – 32 – 34 – 35 ("a"-“b”) – 36 – 39 – 40 – 41 ("a"-“b”) – 42 – 43 – 44 – 45.

Le rimanenti manifestazioni di interesse sono state ritenute tecnicamente non compatibili con gli strumenti di pianificazione vigente e/o con gli obiettivi del Documento del Sindaco illustrato nella seduta consiliare del 24.03.2023;

CONSIDERATO che, è stata volontà dell'Amministrazione Comunale confermare la pianificazione e le relative previsioni contenute nella Variante n. 3 al Piano degli Interventi, revocata con delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2025, stralciando gli ambiti dei 4 interventi (indenticati con le manifestazioni di interesse n. 13,16,17,28 ed oggetto di istanza di archiviazione da parte dei soggetti richiedenti), individuati dalla Soprintendenza, e confermati dalla Commissione Vas, come motivazione per l'assoggettabilità a Vas della Variante n. 3 più volte citata;

PRESO ATTO che in data 09.01.2025 (BUR Veneto n. 9 del 19.01.2025) è stato approvato dalla Giunta Regionale il Regolamento n. 3 avente ad oggetto "Regolamento attuativo in materia di VAS" con il quale, in attuazione dell'art. 7 della L.R. n.12/2024, vengono definite ed individuate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Verifica di Assoggettabilità (VA) che possono avere impatti significativi sull'ambiente, oltre che a tenere conto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/06, dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni garantendo comunque un equilibrio tra le attività antropiche pianificatorie, lo sviluppo sostenibile, il rispetto delle capacità degli ecosistemi e del patrimonio culturale e l'attività economica in esse collegata;

DATO ATTO che, come evidenziato nella "Relazione programmatica" a firma degli urbanisti incaricati, nel rispetto di quanto elencato dall'art. 5 commi 3 e 4 del Regolamento regionale n. 3 del 09.01.2025, gli interventi previsti con la presente Variante parziale n.3**bis** al P.I. rientrano nella fattispecie di piani e programmi per le quali non sono necessarie le procedure di valutazione e verifica, ed in particolare si riferiscono a:

- modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l'esclusione di aree edificabili (lett."c" comma 3);
- varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o correzione di errore materiale (lett."e" comma 3);
- varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d'uso o del loro grado di protezione (lett."f" comma 3);
- varianti di recepimento di disposizioni di legge e di strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore (lett."g" comma 3);
- varianti finalizzate all'introduzione di nuove aree residenziali con superficie territoriale, anche cumulativa, inferiore a tre ettari (comma 4);

e nel caso in questione la Variante n. 3**bis** ricade all'ultimo punto dell'elenco sopraccitato;

VISTO il parere pro veritate, di supporto giuridico-legale a firma dell'Avv. Domenico Chinello, pervenuto agli atti in data 23.04.2025 prot. 4736 (giusto conferimento di incarico di cui alla Determina n. 192/2025 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia – Urbanistica) richiesto dall'Amministrazione Comunale, a seguito del parere della Commissione V.A.S. relativo alla variante n. 3 al P.I., già opportunamente citato anche nella delibera di adozione, e con il quale:

- viene esplicitamente ed abbondantemente sostenuto che, al fine di evitare la sottoposizione a V.A.S. della Variante n. 3 al P.I., per tutti gli ovvii motivi, in particolare: I) un'estensione non indifferente dei tempi di approvazione della medesima variante; II) un ulteriore

importante dispendio di risorse economiche per altri nuovi incarichi; III) un “congelamento” della programmazione pianificatoria; e tutto ciò a discapito dell’intera collettività, codesta Amministrazione poteva procedere con la revoca della Delibera di adozione della Variante stessa, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990;

- viene precisato che sulla base dell’aggiornamento della disciplina, in materia ambientale, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale n. 3 del 09.01.2025, una successiva nuova Variante (*n. 3bis*) adottata dall’ente potrebbe evitare non solo di essere sottoposta a V.A.S., ma addirittura lo screening preliminare, ove la previsione di nuove superfici edificabili fosse inferiore ai 3 ettari, come peraltro la Variante n. 3 in oggetto;
- si ritiene che la procedura di approvazione di una nuova Variante si potrebbe concludere in anticipo rispetto a quanto sarebbe stato necessario per la procedura di V.A.S. dell’attuale Variante n. 3;
- si evidenzia che l’attuazione di una nuova variante (*n. 3bis*) potrebbe essere l’occasione per recepire qualche condizione/prescrizione imposta da altri Enti/Autorità (Consorzio di bonifica, Autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali) oltre ad accogliere la possibilità di stralciare determinati interventi considerati più problematici;

DATO ATTO che sulla valutazione di compatibilità idraulica – VCI, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2948/2009, redatta dal professionista incaricato dello studio HgeO, sono stati acquisiti:

- nota della Regione del Veneto – Ufficio del Genio Civile Padova, prot. 363882 del 19.07.2024, acquisita agli atti del Comune in data 19.07.2024 prot. 8648;
- parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, in data 24.07.2024 prot. 109911, pervenuta agli atti del Comune in data 24.07.2024 prot. n. 8805;
- parere favorevole con prescrizioni della Regione del Veneto – Ufficio del Genio Civile Venezia, del 30.08.2024 prot. 438033, pervenuta agli atti del Comune in data 30.08.2024 prot. 9918;

depositati agli atti dell’Ufficio;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, la Variante n. 3bis al Piano degli Interventi adottata è stata depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 20.05.2005, decorsi i quali chiunque poteva formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, ovvero entro il 19.07.2025;
- dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio comunale, nel sito istituzionale dell’ Ente e nelle bacheche comunali;
- a seguito dell’avvenuto deposito e pubblicazione, e come da Attestazione del Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali e P.I. del 21.07.2025 prot. 8334, sono pervenute n. 3 osservazioni che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale, secondo il seguente elenco:

	<i>NOMINATIVO</i>	<i>DATA</i>	<i>PROT.</i>
1	SINDACO/UFFICIO TECNICO	18.07.2025	8262
2	Omissis	18.07.2025	8268
3	Omissis	21.07.2025	8287

- l’Amministrazione Comunale ha valutato le osservazioni pervenute in collaborazione con lo studio di professionisti incaricato, “Tombolan & Associati”, e per le quali è stato presentato in data 21.07.2025 prot. 8287 il “Parere Tecnico” di proposta di controdeduzioni da sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTI gli elaborati aggiornati della Variante n. 3bis al Piano degli Interventi, redatti dai professionisti incaricati, a seguito delle modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute trasmessi in data

23.07.2025 prot. 8420 e prot. 8443 (relativa copia cartacea del 23.07.2025 prot. 8428 e prot. 8445) e che vanno a sostituire quelle precedentemente presentate ed adottate, con deliberazione di C.C. n. 17 del 16.05.2025, e più precisamente:

- b) TAV. 1a - "Intero Territorio Comunale – Zonizzazione";
- c) TAV. 1b "Intero territorio comunale – Zonizzazione e Ambiti di urbanizzazione consolidata L.R. n. 14/2017";
- d) TAV. 2a "Zone significative: Tombelle Naviglio";
TAV. 2b "Zone significative: Galta Nord";
TAV. 2c "Zone significative: Vigonovo/Galta Sud";
TAV. 2d "Zone significative: Celesio";
- e) NTO con allegato repertorio normativo e Schede Variante 23/2005 del PRG previgente (solo parti oggetto di modifica);
- g) Relazione programmatica;
- j) Quadro conoscitivo – Banca dati alfa numerica e vettoriale;

CONFERMATI gli elaborati della Variante n. 3bis al Piano degli Interventi, redatti dai professionisti incaricati, adottati con deliberazione di C.C. n. 17 del 16.05.2025, e che a seguito delle osservazioni non sono stati oggetto di modifiche, e che pertanto si richiamano:

- a) TAV. 1a - "Intero Territorio Comunale – Zonizzazione/Individuazione ambiti oggetto di variante su P.I. vigente" (*elaborato predisposto ai soli fini della localizzazione degli ambiti di variante*);
- e) Allegato "A" alle N.T.O. – Fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo (solo parti oggetto di modifica);
- h) Relazione banche dati;
- i) Modulo di identificazione del P/P/P//A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA;
- k) Schema atti d'obbligo Accordi pubblico-privato (art. 6 L.R. 11/2004);

SENTITA la Commissione Consiliare per il Territorio ed Urbanistica nella seduta del 22.04.2025, relativamente alle manifestazioni di interesse pervenute ed accolte;

DATO ATTO che, a seguito della deliberazione di C.C. n. 26 del 15.07.2024, sono stati effettivamente approvati gli accordi pubblico - privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, i quali formeranno parte sostanziale e integrante alla presente Variante parziale n. 3bis del Piano degli Interventi;

DATO ATTO che, come ben elencato nella premessa, in data 25.06.2020 è stato approvato il Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 7 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. che così riporta:

"Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30";

si evidenzia che, a condizione delle proroghe delle previsioni urbanistiche di cui al comma 7 del citato articolo che saranno autorizzate, su idonea richiesta, con apposita delibera consigliare, le aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi risultano decadute;

PRESO ATTO dei contenuti della deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 668 del 15 maggio 2018, ad oggetto: *"Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017"*, e considerato che la presente Variante Parziale al P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nella Tav.

1b del P.I. e come ben illustrato nella "Relazione programmatica", ha impegnato circa 2,16 ha da ripartirsi in:

- proposte di accordo pubblico-privato: mq 10.435 (1,04 ha) relative a previsioni del P.I. previgente (ex zone "C2");
- interventi puntuali di nuova edificazione e/o estensione di zone residenziali: mq 11.279 (1,12 ha);

VISTI:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P.;
- il Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. – di questo Comune;
- il Piano degli Interventi – P.I. – e successive varianti di questo Comune;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 11/2004 "*Norme per il governo de territorio ed in materia di paesaggio*" e s.m.i.;

VISTI gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo del di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004*";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 668 del 15 maggio 2018;

VISTO l'art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che a garanzia dei principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, recita: "*Gli amministratori di cui all'art.77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*";

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. In ordine all' *Osservazione n. 1*) che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale, presentata dal Sindaco e dal Responsabile dell'Area Edilizia privata -Urbanistica in data 18.07.2025 prot. 8262;

SI PROPONE

- di ACCOGLIERE, l' *Osservazione n. 1* per il seguente motivo:
La richiesta contribuisce a migliorare il contenuto della disciplina normativa e a precisare i contenuti degli elaborati grafici.

2. In ordine all' *Osservazione n. 2*) che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale, presentata dal Sig. Omissis in data 18.07.2025 prot. 8268;

SI PROPONE

- di NON ACCOGLIERE, l' *Osservazione n. 2* per il seguente motivo:
L'osservazione si riferisce alla possibilità di consentire nelle zone "B" e C1" una diversa modalità di attuazione rispetto a quanto previsto dalle NTO nei casi di cambi d'uso ammessi e compatibili con la disciplina di zona.
Gli artt. 20 e 56 vigenti delle NTO già ammettono, rispettivamente, gli interventi di recupero e cambio d'uso attraverso l'attuazione diretta in presenza di saturazione della

densità fondiaria oppure l'intervento diretto in applicazione di zona in caso in cui l'intervento sia inferiore a mc. 1.200.

3. In ordine all' *Osservazione n. 3*) che allegata al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale, presentata dalla Sig.Omissis in data 18.07.2025 (con prot. 8287 del 21.07.2025);

SI PROPONE

– di ACCOGLIERE PARZIALMENTE, l' *Osservazione n. 3* per il seguente motivo:

L'osservazione viene accolta parzialmente riproiettando leggermente il limite del centro abitato, mentre la richiesta di estensione della zona "C1.1" non si configura come un'osservazione ma come una manifestazione di interesse comportando una modifica sostanziale del P.I. tale da prevederne la ripubblicazione e la redazione di una nuova V.C.I.

SI PROPONE INFINE

1. di dare atto di quanto riportato in premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. la Variante n. 3bis al Piano degli Interventi redatta dai professionisti incaricati, dello studio Tombolan & Associati, giusta determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica n. 232 del 08.05.2025, presentata in data 12.05.2025 prot. 5383 (relativa copia cartacea del 12.05.2025 prot. 5393) e successive integrazioni del 23.07.2025 prot. 8420 e 8443 (relativa copia cartacea del 23.07.2025 prot. 8428 e prot. 8445) e segnatamente:
 - a) TAV. 1a - "Intero Territorio Comunale – Zonizzazione/Individuazione ambiti oggetto di variante su P.I. vigente" (*elaborato predisposto ai soli fini della localizzazione degli ambiti di variante*);
 - b) TAV. 1a - "Intero Territorio Comunale – Zonizzazione";
 - c) TAV. 1b "Intero territorio comunale – Zonizzazione e Ambiti di urbanizzazione consolidata L.R. n. 14/2017";
 - d) TAV. 2a "Zone significative: Tombelle Naviglio";
TAV. 2b "Zone significative: Galta Nord";
TAV. 2c "Zone significative: Vigonovo/Galta Sud";
TAV. 2d "Zone significative: Celeseo";
 - e) NTO con allegato repertorio normativo e Schede Variante 23/2005 del PRG previgente (solo parti oggetto di modifica);
 - f) Allegato "A" alle N.T.O. – Fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo (solo parti oggetto di modifica);
 - g) Relazione programmatica;
 - h) Relazione banche dati;
 - i) Modulo di identificazione del P/P/P//A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA;
 - j) Quadro conoscitivo – Banca dati alfa numerica e vettoriale;
 - k) Schema Atti d'obbligo Accordi pubblico-privato (art. 6 L.R. 11/2004);

precisando che tutti i documenti sono allegati al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale, ad eccezione del documento indicato alla lett. j) (su supporto informatico) che risulta depositato agli atti;

3. di dare atto che rimangono confermati gli elaborati del P.I. pre-vigente non oggetto della presente Variante, e più precisamente:
 - Tav. 3 – Centri storici;
 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
 - Registro Elettronico dei Crediti Edilizi;

- Schede di attività produttive in zona impropria (presenti nel P.R.G. previgente);
 - Schede delle attività produttive in zona impropria (Variante n. 1 al P.I.);
 - Schede dei fabbricati rurali esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo (Variante P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 2593/2008 – Delibera C.C. n. 51/2009);
4. di approvare la valutazione di compatibilità idraulica – VCI, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2948/2009, redatta dal professionista incaricato dello studio HgeO, presentata in data 11.07.2024 prot. 8306 e sulla quale sono stati espressi, come ben precisato nelle premesse, i pareri favorevoli dal Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” e dalla Regione del Veneto-Ufficio del Genio Civile di Venezia, pervenuti rispettivamente in data 24.07.2024 prot. 8805 ed in data 30.08.2024 prot. 9918, e depositati agli atti;
 5. di precisare che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., i contenuti degli accordi pubblico-privati, approvati con apposita deliberazione di C.C. n. 26 del 15.07.2024 ed individuati nella medesima delibera con i n. 23-24-25-26-27-28-29-31-32, costituiscono parte integrante e sostanziale della Variante n. 3bis al Piano degli Interventi, ad eccezione della proposta di accordo pubblico privato n. 30 (di cui alla manifestazione di interesse n. 28) oggetto di richiesta di archiviazione presentata in data 06.05.2025 prot. 5120;
 6. di prendere atto, come evidenziato nella “Relazione programmatica” a firma degli urbanisti incaricati alla redazione della Variante, e nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 3 del 09.01.2025 “Regolamento attuativo in materia di VAS” (BUR Veneto n. 9/2025) che gli interventi previsti con la presente variante parziale n. 3bis al P.I. rientrano nella fattispecie di piani e programmi per le quali non sono state necessarie le procedure di valutazioni e verifica di cui agli artt. 3 e 4 del medesimo regolamento, in quanto trattasi di “variante al Piano finalizzata all’introduzione di nuove aree residenziali con superficie territoriale inferiore a 3 ettari”;
 7. di stabilire che le manifestazioni di interesse accolte nella Variante n. 3bis al Piano degli Interventi sono soggette al versamento del contributo straordinario in base all’art. 16 comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/01, ovvero l’onere rapportato all’aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso, e che lo stesso sia versato in sede di presentazione del titolo edilizio o prima del rilascio del provvedimento;
 8. di dare atto che le procedure conseguenti l’approvazione del piano sono quelle stabilite all’art. 18, comma 5 e seguenti, della L.R.V. n. 11/2004 ovvero che:
 - la copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione;
 - Il Comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’Albo Pretorio;
 - Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’Albo Pretorio del comune;
 9. di demandare al Responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
 10. di disporre l’adeguamento degli elaborati del Piano degli Interventi in conformità alle risultanze del provvedimento di approvazione;
 11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vigonovo (www.comune.vigonovo.ve.it/) nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013;

data l’urgenza di dare seguito all’iter procedurale per l’efficacia della Variante parziale n. 3bis al Piano degli Interventi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione della Variante n. 3bis al Piano degli Interventi ai sensi dell' art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma I, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE TECNICO	Favorevole	24/07/2025	F.to: CARRARO THOMAS

Entra Consigliere BARALDO. Presenti: 12.

Votazioni osservazioni:

n. 1 – Accoglimento prot. 8262/2025: favorevole unanimità

n. 2 – Non accoglimento prot. 8268/2025: favorevole unanimità

n. 3 – Accoglimento prot. 8287/2025: favorevole unanimità

Tenutasi la seguente votazione:

Presenti: n. 12 (dodici)
Favorevoli: n. 12 (dodici)
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno.

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Firmato digitalmente
Danieletto Andrea

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Piras Guido
